



Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia



DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO E PREVENZIONE: CRITICITÀ E OPPORTUNITÀ

REQUISITI E RESPONSABILITÀ DEL RSPP

Milano, 31 marzo 2019


KATIA RAZZINI

R.S.P.P.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione costituisce per il datore di lavoro il **riferimento per la valutazione, la programmazione e la consulenza** in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Compito specifico del RSPP consiste nella ***“individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, elaborazione e individuazione delle misure di protezione e prevenzione, elaborazione delle procedure di sicurezza delle varie attività aziendali, proposizione di programmi di informazione e formazione”***. (D.Lgs. 81/2008, art. 33).

R.S.P.P.




COMPITI

Il RSPP è utilizzato dal datore di lavoro per compiti di valutazione dei fattori di rischio, di individuazione delle misure prevenzionistiche, di informazione e formazione dei lavoratori (Sez. IV, 12 luglio 2001, n. 28153)

D.Lgs. 81/08 Art. 28

La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) deve riguardare **tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori**, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, **tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004**, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.



- Titolo I Disposizioni generali (001-061)
- Titolo II Luoghi di lavoro (062-068)
- Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (069-087)
- Titolo IV Cantieri temporanei o mobili (088-160)
- Titolo V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (161-166)
- Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi (167-171)
- Titolo VII Attrezzature munite di videoterminali (172-179)
- **Titolo VIII Agenti fisici (180-220)**
- **Titolo IX Sostanze pericolose (221-265)**
- **Titolo X Esposizione ad agenti biologici (266-286)**
- **Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive (287-297)**
- **Titolo XII Disposizioni in materia penale e di procedura penale (298-303)**
- **Titolo XIII Disposizioni finali (304-306)**
- **LI Allegati tecnici**

COMPITI

..... redazione piani di emergenza ed evacuazione, consulenza e pareri per la sicurezza alle varie strutture aziendali,
.....redazione dei Documenti di Valutazione di Rischi da Interferenze
.....redazione piani di sicurezza e coordinamento (ex D.Lgs. 494/96 e s.m.i.),
.....partecipazione alla consultazione in materia di tutela della salute e sicurezza ed alla riunione periodica di cui all'art. 35
.....visitare gli ambienti di lavoro



A seconda delle dimensioni dell'azienda ed anche a seconda della tipologia di azienda, **la figura del RSPP può essere affiancata anche da, gli ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione)** che ha il compito di "aiutare" il responsabile nello svolgimento del lavoro assegnato

In caso di attività particolarmente pericolose oltre a prevedere che il **RSSP sia interno**, art. 31, comma 7, prevede l'obbligatorietà della istituzione del **servizio di prevenzione e protezione all'interno** dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, art. 31, comma 6.

OBBLIGO NON SANZIONATO nell'art 55

D.Lgs. 81/8

COMPETENZE

**ART. 32
D.Lgs. 81/2008**



**Accordo
Stato-Regioni
7 luglio 2016**

**Capacità e requisiti professionali adeguati
alla natura dei rischi presenti sul luogo di
lavoro e relativi alle attività lavorative**

**Titolo di studio non inferiore a diploma di
istruzione secondaria superiore
Attestato di frequenza ai corsi di
formazione (Moduli A B e C)
Obbligo di aggiornamento
Esonero con Lauree specifiche**

COMPETENZE

MODULO A
28 ore



MODULO B
48 ore



Carico didattico

MODULO B

12 ORE Agricoltura
16 ORE Costruzioni
12 ORE Sanità
16 ORE Chimico



MODULO C
24 ore



RSPP

1 CFU = 25 ore di lavoro tra lezioni frontali in aula e studio personale
1 ANNO accademico = 60 CFU



**Si studia
sicurezza sul
lavoro?**

RISORSE

Interpello n. 22/2014 del 6 ottobre 2014

In particolare si chiede di sapere se *‘nella definizione di mezzi adeguati è da intendersi un budget di spesa congruo al raggiungimento delle finalità previste’*.

.....le previsioni dell’art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 sono dirette ad assicurare che il Servizio di prevenzione e protezione disponga di tutto quanto necessario (mezzi adeguati) allo svolgimento dei compiti di cui all’art. 33, comma 1, avuto riguardo alla complessità aziendale e ai rischi presenti.

.....in relazione alle modalità per realizzare tali finalità, la scelta di assegnare un budget è rimessa alla discrezionalità dell’organizzazione aziendale.

RISORSE

Compito	Necessità di budget economico
a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro	La valutazione di alcuni rischi, in particolare quelli fisici (rumore, vibrazioni, CEM ...), ma anche rischi chimici, microclima, rischi biologici e tutto ciò che sia "misurabile", richiedono dei rilievi strumentali e di tecnici qualificati a supporto del SPP. Certamente il Datore di Lavoro deve prevedere un budget per dette attività.
b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28 comma 2 e i sistemi di controllo di tali misure;	Le misure di prevenzione e protezione elaborate dal SPP, non richiedono un budget per il RSPP perché ricadono tra gli obblighi non delegabili dal Datore di Lavoro. Il quale deve individuare chi attua dette misure e stabilire i relativi budget per l'effettiva applicazione del piano di miglioramento della salute e sicurezza
c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;	Strutture, DPI, rinnovo attrezzature

RISORSE

Compito	Necessità di budget economico
d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;	Per i programmi di informazione e formazione cogenti proposti non è richiesto un budget diretto per il SPP, anche se tali costi ricadono direttamente sul Datore di Lavoro e/o Dirigente è necessario stabilire i relativi budget per l'effettiva applicazione anche in applicazione dell'Accordo Stato Regioni
e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35;	Non è richiesto budget specifico per detto compito.
f) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36.	Non è effettivamente richiesto un budget per l'informazione dei lavoratori, in quanto svolta direttamente cartellonistica

RISORSE

Nonostante la Commissione lasci alla **discrezionalità aziendale** la scelta di definire un budget o meno, **sicuramente le azioni intraprese dal SPP richiedono un impegno economico**, seppur connesso ad obblighi non delegabili del Datore di Lavoro o Dirigente con potere decisionale e di spesa.

Anche se il budget economico non è gestito direttamente dal SPP, il Datore di Lavoro o Dirigente deve averlo quantificato compatibilmente con le tempistiche previste nel piano di miglioramento della salute e sicurezza aziendale.

RESPONSABILITA'

responsabilità civile

Classificata in **RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE E CONTRATTUALE**. La **prima** rimanda all'art.2043 del codice civile, sarà pertanto responsabile colui che commette un'azione che **cagiona danno a qualcuno**, sia essa cosciente o posta in essere per negligenza, la cui conseguenza è il **risarcimento del danno**.

Quindi, **il mancato rispetto di uno degli obblighi citati dall'art.33 del D.Lgs. 81/08**, qualora diventino causa o concausa di danno, obbligano il RSPP a risarcire i soggetti, siano essi danni patrimoniali o non patrimoniali. Invece, per quanto concerne la **responsabilità contrattuale**, il RSPP dal momento che accetta l'incarico di RSPP può ritenersi contrattualmente vincolato a rispettare e onorare gli obblighi dei propri compiti

RESPONSABILITA'

responsabilità penale

Per quanto riguarda la **responsabilità penale**, il D.Lgs. 81/2008 **non prevede specifiche sanzioni penali**, tuttavia il RSPP può essere soggetto a responsabilità per reati gravi. **Insieme al datore di lavoro può rispondere di un eventuale infortunio, nel caso.** Si parla, infatti, di una **corresponsabilità del Responsabile con il datore di lavoro**, qualora il verificarsi di un evento dannoso sia stato determinato dall'inosservanza dei compiti di prevenzione e protezione specificatamente attribuibili al RSPP e che la legge configura come concausa dell'evento.

RESPONSABILITA'

Sez. IV, 10 giugno 2009, n. 23929

il RSPP è un mero consulente del datore di lavoro

Sez. IV, sentenza n. 11492 11 marzo 2013

Il RSPP non sarebbe «titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica; lo stesso opera, piuttosto, quale "consulente" in tale materia del datore di lavoro, il quale è e rimane direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio»

RESPONSABILITA'

Sez. IV, 11 giugno 2013 n. 25647

Il responsabile per la sicurezza, esuberando dai propri compiti di consulenza, fornisca indicazioni operative inadeguate o manchi di approntare specifici progetti d'intervento volti ad assicurare la sicurezza delle condizioni lavorative, il c.d. RSPP può essere ritenuto penalmente responsabile

Sentenza del 20 luglio 2018, n. 34311

La IV sezione della Suprema Corte di Cassazione ridefinisce i confini di un precedente orientamento interpretativo e sottolinea che il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione non ha ruolo operativo, ma non può essere considerato un semplice *consulente* del datore di lavoro incaricato di garantire la sicurezza degli operatori.**

responsabilità esclusiva a carico del RSPP

EVOLUZIONE

La complessità dei compiti e delle aziende impone la necessità di un cambiamento di visione del RSPP: **dalla sicurezza di tipo meccanicistico alla cosiddetta sicurezza organizzativa.**

Anche se l'accordo del 2016 ha introdotto importanti novità **la formazione degli RSPP non ha ancora una connotazione precisa.**

Il nuovo orientamento impone al RSPP **la possibilità di intervenire nella gestione** di un budget economico.

Oggi il RSPP **pur in assenza di una previsione normativa di sanzioni penali a suo specifico carico**, qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza **risponde penalmente in proprio**

EVOLUZIONE

Attuale RSPP

- *protagonista dell'organizzazione aziendale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;*
- *titolare delle funzioni progettuali ed attuative delle misure di sicurezza.*

*Una figura manageriale
Un consulente permanente del
datore di lavoro con cui condivide
la responsabilità*

EVOLUZIONE

DESTINATARIO DI UNA FORMAZIONE MANAGERIALE

Competenze gestionali, metodologiche, organizzative e progettuali;

Aspetti più tecnici del rischio e delle azioni di prevenzione;

Comunicazione, gestione delle relazioni, attività di negoziazione

Spesso la sua funzione lo espone a situazioni che sono *borderline*, rispetto all'accezione più genuina della sicurezza del lavoro, sia perché determinati scenari hanno comunque un impatto sull'integrità, la salute ed il benessere dei lavoratori e sia perché altre volte la sicurezza viene impropriamente o capziosamente utilizzata per rivendicazioni che vanno oltre la funzione specifica



**Non è solo per quello che
facciamo che siamo ritenuti
responsabili, ma anche per
quello che non facciamo.
(Molière)**

**Documenti di
valutazione del rischio
e prevenzione:
criticità e opportunità**

Grazie per l'attenzione

Venerdì
5 Aprile 2019
9.00 - 17.30

Padiglione Devoto
Aula Magna
Via San Barnaba, 8
Milano